

**Siti di interesse nazionale.** Le decisioni passano da Palazzo Chigi al ministero

# Ai privati l'iniziativa sul danno ambientale

■ Oltre all'intervento sulle procedure edilizie, il Collegato ambientale (legge n. 221/2015) riscrive le procedure e i criteri per la definizione transattiva del danno ambientale rispetto ai siti di interesse nazionale.

L'articolo 31, infatti, abroga la precedente disciplina (articolo 2 del Dl n. 208/2008) - salvi i procedimenti per i quali si è già stato comunicato lo schema di contratto - e introduce un nuovo articolo (306 bis) al Codice dell'ambiente (Dlgs n. 152/2006).

La nuova procedura - ad una prima lettura - parrebbe più semplice e snella di quella previgente, in quanto non è più prevista l'approvazione dello schema di transazione da parte della Presidenza del consiglio, bensì è il ministero dell'Ambiente a gestire la transazione, ottenendo il preventivo parere di Regione, Comuni e Ispra mediante conferenza di servizi, nonché il successivo parere di avvocatura dello Stato e Corte dei conti.

L'iniziativa, però, è sempre in mano al privato che avvia la procedura presentando una propria proposta che:

- individui gli interventi di riparazione primaria, complementare e compensativa;
- in caso di riparazione compensativa, tenga conto dei tempi della riparazione primaria o della riparazione complementare;
- se non è possibile risarcire risorse con risorse e servizio con

servizio, contenga una liquidazione del danno per equivalente economico;

■ preveda un piano di monitoraggio in caso di inquinamento residuo;

■ tenga conto degli interventi di bonifica già approvati e realizzati;

■ in caso di concorso di più soggetti, sia formulata anche da alcuni soltanto di essi con riferimento all'intera obbligazione, salvo il regresso nei confronti degli altri;

■ contenga idonee garanzie finanziarie.

Alcuni dei criteri transattivi destano qualche perplessità. In particolare, rimane la possibilità di quantificare il danno residuo per equivalente economico, possibilità che è stata messa in discussione in passato anche a livello europeo e che aveva portato problemi applicativi, tanto che questa possibilità, residuale, era stata limitata ai costi del mancato ripristino in forma specifica (legge n. 97/2013).

Ulteriori dubbi desta altresì la necessità di prevedere una proposta che consideri il danno ambientale cagionato anche da altri soggetti, con sostanziale ribaltamento del diritto di rivalsa dal ministero agli stessi privati proponenti la transazione.

La procedura, peraltro, deve sempre presupporre la pendenza di un giudizio e trova applicazione solo rispetto ai siti di interesse nazionale.

Cosa succede per gli altri siti non di interesse nazionale? Può il ministero definire transazioni anche rispetto a questi siti? E come? La risposta non è scontata. La recente novella, tuttavia, offre uno spunto di riflessione in più. Il nuovo articolo 306 bis (Determinazione delle misure per il risarcimento del danno ambientale e il ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale) è stato inserito subito dopo l'articolo 306 (Determinazione delle misure per il ripristino ambientale), il quale prevede la possibilità per il ministero di valutare l'opportunità di un accordo con l'operatore interessato attraverso accordi sostitutivi di provvedimento (articolo 11 della legge n. 241/1990).

La conseguenzialità logica delle due norme e l'assonanza dei relativi titoli potrebbe portare a ritenere che anche per i siti non di interesse nazionale sia possibile definire accordi transattivi con il ministero attraverso accordi sostitutivi di provvedimento e, quindi, attraverso una procedura più elastica, salvo voler applicare analogicamente i principi stabiliti dall'articolo 306 bis. In tal caso, però, il rischio è che tali transazioni difficilmente possano andare a buon fine, soprattutto rispetto ad operatori e situazioni minori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

